



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

CODICE FISCALE N. 80073230155 - Via M. Gioia n. 5 – Milano

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, AD UN TECNICO ABILITATO, DEL SERVIZIO DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI NON STRUTTURALI, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEGLI ARREDI ESISTENTI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL COMANDO INTERREGIONALE DELL’ITALIA NORD OCCIDENTALE, COMANDO REGIONALE LOMBARDIA, RE.T.L.A. LOMBARDIA, CENTRO ADDESTRAMENTO, PROVINCIALE MILANO, GRUPPO MILANO, 1° NUCLEO OPERATIVO METROPOLITANO MILANO, GRUPPO LINATE.

LOTTO 1 – CIG: 79110694A9.

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di ottobre presso la sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza sita in Milano, via Melchiorre Gioia n. 5, viene firmato il presente atto dal sottoscritto Capitano Giuseppina Veronica Palella, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell’interesse dell’Amministrazione della Guardia di Finanza e dalle parti del contratto di seguito indicate:

1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h)

della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, n. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Pietro Lacarbonara, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia n. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”;

2. SA.G.EDIL S.R.L.- P.IVA 01072490574, con sede in Fara Sabina (RI), via Giovanni Falcone n. 51/c rappresentata dal Sig. Lanfranco Zonetti, (codice fiscale ZNTLFR66E28D493O), nato a Fara in Sabina (RI) il 28.05.1966 e ivi residente in frazione Passo Corese via Giovanni Falcone n. 47 , in qualità di legale rappresentante, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Impresa”.

PREMESSO CHE

- a seguito della determina a contrarre n. 549 del 07.05.2019, l'Amministrazione ha bandito apposita gara a livello comunitario, a procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, della L.C.G.S. e del R.C.G.S., suddivisa in 9 lotti, per l'individuazione di tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi esistenti presso gli immobili sedi dei Reparti della Guardia di Finanza nella regione Lombardia;
- con apposito bando di gara è stata indetta la procedura concorsuale in argomento. Il citato bando e la connessa documentazione di gara

sono stati pubblicati sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e sui siti informatici previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;

- alla presente procedura di affidamento è stato attribuito per il Lotto 1 il CIG n. **79110694A9**;
- con il decreto n. 279 in data 06.08.2019 del Comandante dell'Ente, dopo la verifica del possesso dei requisiti nonché l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
- il presente contratto, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 "Condizioni generali di Contratto" e 1342 "Contratti conclusi mediante moduli o formulari" Codice Civile, di accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente atto e negli allegati in esso richiamati e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- l'Impresa dichiara, altresì, che il presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la conseguente formulazione dell'offerta;
- il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dell'istruttoria del R.U.P. nonché dei documenti estrapolati dal portale ANAC e dalle altre banche dati in uso al Corpo che resteranno agli atti della stazione

appaltante;

- l'Impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, comprensiva tra l'altro del deposito cauzionale definitivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione questa che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per tutto quanto sopra esposto, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Ten. Col. Pietro Lacarbonara, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa conferisce all'Impresa l'affidamento del servizio di indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi esistenti presso gli immobili sedi della Guardia di Finanza del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, Comando Regionale Lombardia, RE.T.L.A. Lombardia, Centro Addestramento, Provinciale Milano, Gruppo Milano, 1° Nucleo Operativo Metropolitano Milano, Gruppo Linate, conformemente al capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara (all.1). Le prestazioni saranno svolte dai seguenti professionisti indicati in sede di offerta tecnica: Ing. Alessia Postorino, Ing. Lanfranco Zonetti, Arch. Andrea Antonacci, Ing. Francesco Terraciano e Ing. Fabio Colletti.

ARTICOLO 2 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

L'Impresa si obbliga ad espletare il servizio con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a. dal presente contratto, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati in

esso richiamati, documentazione sottoscritta per accettazione dall'Impresa in sede di presentazione dell'offerta;

b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile;

d. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;

e. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;

f. dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;

g. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

h. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario è tenuto, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento.

ARTICOLO 3 – VALORE DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto è stimato in € **41.280,12** (**quarantunmiladuecentottanta/12**) al netto degli oneri contributivi fiscali ed I.V.A..

Oltre all'onorario come sopra pattuito, sono a carico dell'Amministrazione il contributo dovuto alla Cassa Previdenza, oltre altri oneri dovuti per legge, al momento dell'emissione della fattura. Nell'onorario sono comprese le spese generali di studio, le spese pertinenti l'evasione di pratiche amministrative (diritti di segreteria, diritti erariali, ecc.), le spese di eventuali collaboratori e tutte le altre spese che l'Impresa deciderà di sostenere per il corretto svolgimento della prestazione. In caso di recesso, rimane l'obbligo a carico dell'Amministrazione di corrispondere all'impresa le spese sostenute e l'onorario dovuto per l'attività fino a quel momento svolta, a seguito di valutazione dei lavori svolti da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 4 - DIRITTO D'OPZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati. In particolare al fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di diminuire o di incrementare il predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il fornitore non

avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e), comma 2 e comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione deve essere svolta entro il 31/10/2019, come da decreto d'urgenza n. 299 del 16/09/2019 emesso da questo Ente.

ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € 11.153,89 (undicimila centocinquantatré/89) mediante polizza fideiussoria n.1516257 datata 19/09/2019 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A., per la prestazione di servizio oggetto del presente atto.

Detto documento è custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, la stessa sarà reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del

contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. L'Impresa Professionista è in possesso della polizza assicurativa n. 6Z/M12983602 stipulata con la Itas Mutua con sede in Trento in data 26/11/2018 con massimale di € 1.500.000,00 per responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale ai sensi del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

ARTICOLO 8 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto il Maggiore Nader Hedayati, Capo Sezione Infrastrutture dell'Ufficio Logistico del Reparto T.L.A. Lombardia, che si avvarrà della collaborazione, in qualità di assistente, del Maresciallo Luigi Di Lorenzo o altro militare incaricato, in forza al menzionato Reparto T.L.A, nominato con la Determina a contrarre n. 549 in data 07/05/2019.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE

La fattura elettronica (**Codice Univoco n. FAWX1Y**) dovrà essere intestata a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio

Amministrazione, via Melchiorre Gioia n. 5 - 20124 Milano, per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate e dovrà riportare:

a. **il codice fiscale di questo Ente, 80073230155;**

b. **il CIG oggetto della presente procedura;**

c. **la descrizione analitica delle prestazioni eseguite con indicazione del Coando/Reparto beneficiario (non sono accettate fatture a corpo);**

d. **il codice IBAN per l'accredito in conto corrente.**

L'Impresa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", Capo III, art. 7 "*Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*", dovrà comunicare all'Amministrazione, **pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture**, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione, mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico dell'Impresa, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, atteso che l'Amministrazione dovrà:

a) accertare la buona esecuzione del servizio reso, mediante dichiarazione sottoscritta dal direttore dell'esecuzione/Commissione di Collaudo, appositamente nominata ovvero dal responsabile del servizio del Comando/Reparto beneficiario;

b) acquisire autonomamente il D.U.R.C.;

c) provvedere, laddove dovuto, alla verifica degli inadempimenti (ex art. 48-bis D.P.R n. 602/73) ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, così come modificato dalla Legge n. 205/2017, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione attraverso l'applicativo "verifica inadempimenti" disponibile sul sito www.acquistinretepa.it.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta sull'operazione, sarà effettuato all'erario direttamente dall'Amministrazione.

ARTICOLO 11 – PENALI

Eventuali ritardi e/o la parziale o errata erogazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. **In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione,** nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altra Impresa specializzata ed

addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, all'Impresa inadempiente.

ARTICOLO 12 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

La prestazione dovrà essere svolta secondo le modalità previste dal cronoprogramma presentato in sede di gara.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, manifesta la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 15 - PERSONALE

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato, per la categoria ed applicabile nella

località. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012) *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia

di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. Il personale dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Ai sensi della normativa vigente, D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Titolare del trattamento è il **REPARTO TECNICO LOGISTICO**

AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

ARTICOLO 18 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

L'Impresa dovrà provvedere all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di propria pertinenza necessarie per l'espletamento del servizio, ove richiesto dalla vigente regolamentazione.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ARTICOLO 20 - ALEATORIETA' DEL CONTRATTO

Ai sensi della normativa in vigore, il contratto, per volontà delle parti, si intenderà aleatorio sin dal momento della stipula, con rinuncia esplicita all'applicazione degli artt. 1467 comma 1 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto (spese di copia, imposta di bollo, registrazione ecc.), sono a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria. In particolare entro **5 (cinque) giorni** dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dovrà provvedere a versare le spese contrattuali con le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 22 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del

codice civile e per qualsiasi motivo, dandone avviso mediante lettera raccomandata A/R o PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima. In tal caso l'Amministrazione riconosce all'Aggiudicatario esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L'Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione del maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi (tra gli altri):

- a. nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto;
- b. nel caso in cui le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- c. qualora il servizio non sia ritenuto - a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - adeguato agli standard qualitativi richiesti;
- d. per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi;
- e. qualora sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziari a carico della società, del titolare o dei soci;
- f. per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell'aggiudicatario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione dell'esercizio di

- poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate;
- g. per reiterata mancata erogazione del servizio nei tempi stabiliti;
 - h. per inadempienze agli impegni di legge in materia di obblighi previdenziali, assistenziali, contributivi, fiscali a favore dei suoi dipendenti e/o relative al pagamento di tasse, imposte e altri tributi previsti per legge;
 - i. per inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - j. per perdita dei requisiti di affidabilità e moralità del concessionario, a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione;
 - k. ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita l'attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse; in tale circostanza il concessionario si impegna a recedere dal contratto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
 - l. qualora la ditta non si attenga a quanto previsto nel presente disciplinare, nonché negli altri documenti di gara senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento.

Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 - SPESE DI PUBBLICITA'

Per le spese di pubblicità di cui all'art. 73, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 216, comma 11. In particolare, predette spese, che saranno richieste dall'Amministrazione all'Impresa con separata trattazione, dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 24 - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto vincola l'Impresa fin dal momento della sua sottoscrizione e, salvo eccezioni di legge, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della commessa, una volta acquisita conoscenza dell'eventuale:

- a. esercizio dell'azione penale per le fattispecie di reato individuate dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 a carico delle persone indicate dal citato articolo;
- b. contestazione all'Impresa - ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 231/2001 di un illecito dal quale possa derivare la responsabilità amministrativa della medesima dipendente da reato, così come individuabile in relazione alle norme dettate dal suddetto decreto legislativo;
- c. esito positivo della richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 così come emendato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti, se la responsabilità penale è accertata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Aggiudicatario dichiara di aver avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte dell'Aggiudicatario della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso, incluse le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società s'impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento), ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente punto nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottempererà agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 28 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'Impresa elegge domicilio legale in via G. Falcone N. 51/C – 02032 Fara Sabina (RI), tel. 0765 487180, PEC: sagedil@legalmail.it ove si conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni

successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 29 - SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA

Sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente contratto che consta di n. 21 (ventuno) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, è stato letto dalle parti e riconosciuto conforme alle loro volontà, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante **con firma digitale** certificata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, **verificata a mia cura** ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e negli Allegati richiamati, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

SA. G. EDIL S.R.L.

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

(P. IVA 01072490574)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Cap. Giuseppina Veronica Palella)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile,
l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e approvare incondizionatamente gli articoli 1
(OGGETTO DEL CONTRATTO), 2 (NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA), 3 (VALORE DEL CONTRATTO), 5 (DURATA DELL'APPALTO), 7 (COPERTURA ASSICURATIVA), 9 (FATTURAZIONE), 10 (PAGAMENTI), 11 (PENALI), 13 (SUBAPPALTO), 14 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE), 15 (PERSONALE), 19 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE), 21 (SPESE CONTRATTUALI), 22 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 25 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) nonché dalle condizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati in esso richiamati.

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

SA. G. EDIL S.R.L.

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

(P. IVA 01072490574)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Cap. Giuseppina Veronica Palella)